



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZI DI BANCHE DATI PER IL SUPPORTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA
PREVISTE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/07)**



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni.....	3
2	OGGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	4
2.1	Modalità di attivazione del servizio e verifica di conformità	5
3	GESTIONE DEL SERVIZIO	7
3.1	Responsabile delle attività contrattuali	7
3.2	Modalità di comunicazione	7
3.3	Adempimenti per la Sicurezza.....	7
3.4	Lingua	7
3.5	Riservatezza.....	7
3.6	Luogo di svolgimento del servizio	8
4	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
5	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	10
6	MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	11



1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini elencati, viene attribuito il seguente significato:

- CONSIP: beneficiaria del Servizio;
- Committente: la Consip S.p.A. che in qualità di beneficiaria e stazione appaltante, affida il Servizio oggetto del presente Capitolato;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il Servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la CONSIP e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del Servizio;
- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso;
- Responsabile del Servizio/ delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali;



2 OGGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di accesso a banche dati per l’esecuzione dei controlli previsti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ex D.Lgs. 231/07 per 48 (quarantotto) mesi, da erogarsi in favore della Consip S.p.A., ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni Particolari di Rdo.

In particolare il Servizio, rivolto agli utenti incaricati di eseguire le attività di controllo previste in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ex D.Lgs. 231/07, dovrà consentire l’accesso alle seguenti liste:

- Sanction list: dettaglio dei nominativi di soggetti, persone fisiche, persone giuridiche e Operatori economici, collegati a sanzioni finanziarie e presenti sulle liste predisposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dalla Commissione Europea e dall’OFAC (Office of Foreign Assets Control);
- PEP: dettaglio dei nominativi - italiani e stranieri - rientranti nella qualifica di persona politicamente esposta di cui al D. Lgs. 231/2007;
- CRIME: dettaglio dei nominativi - italiani e stranieri - di soggetti, persone fisiche, persone giuridiche e Operatori economici ritenuti sospetti/colpevoli per crimini finanziari (es. riciclaggio di denaro, evasione fiscale, corruzione).

Il fabbisogno stimato è di circa 50.000 accessi annui alla banca dati.

Si evidenzia che la Committente dovrà poter interrogare la banca dati attraverso le seguenti modalità:

- accesso a una applicazione web della Società impostando specifici filtri e parametri di ricerca che prevedano almeno nome e cognome/ denominazione, codice fiscale/ partita iva;
- integrazione del servizio erogato tramite web services con il *“Sistema informativo Consip a supporto delle verifiche Antiriciclaggio”*.

L’accesso all’applicazione web deve essere consentito ad almeno n. 10 utenze indipendenti, che potranno interrogare la banca dati senza condividere le operazioni e le proprie ricerche con le altre utenze.

Si segnala inoltre che il servizio banche dati dovrà essere integrato con il *“Sistema informativo Consip a supporto delle verifiche Antiriciclaggio”*, tramite web services con API Rest.

I suddetti web services dovranno consentire lo scambio dei dati in forma strutturata e dovranno essere richiamabili secondo le seguenti modalità:

- accesso sincrono e puntuale, per verificare la presenza di un soggetto, persona fisica, persona giuridica e/o Operatore economico, nelle liste messe a disposizione dal servizio;



- accesso asincrono, per la verifica massiva di soggetti, persone fisiche, persone giuridiche e/o Operatori economici, nelle liste messe a disposizione dal servizio (secondo criteri che prevedano almeno: nome e cognome/ denominazione, codice fiscale/ partita iva), in alternativa mediante scarico di tutta la base informativa e successivo scarico di eventuali delta con cadenza parametrizzata, ad es. settimanale.

Inoltre, al fine di eseguire verifiche rafforzate su determinate fattispecie, il servizio dovrà permettere la visualizzazione degli articoli di stampa associati alle evidenze emerse su persone fisiche/giuridiche o specifica documentazione di dettaglio equivalente.

Il fabbisogno stimato annualmente è di circa 10.000 articoli o specifica documentazione di dettaglio equivalente.

Trimestralmente, e comunque nei termini concordati con il referente Consip, la Società dovrà produrre un report contenente il numero di visualizzazioni di articoli o di specifica documentazione di dettaglio equivalente, effettuate nel trimestre di riferimento. Tale numero sarà necessario per il pagamento delle fatture, di cui al successivo par. 6.

2.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto, Consip renderà disponibili alla Società i tracciati web services necessari all'erogazione del Servizio e concorderà con la Società un piano operativo propedeutico alla definizione delle attività necessarie alla attivazione del servizio.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà fornire l'applicazione web e attivare i web services, necessari all'integrazione con il *“Sistema informativo Consip a supporto delle verifiche Antiriciclaggio”*, verificando che i tracciati forniti, siano compatibili con quelli resi disponibili da Consip.

Entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di attivazione dell'applicazione web e dei web services, di cui sopra, Consip effettuerà la verifica di conformità, che ripeterà trimestralmente, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

Con riferimento alla visualizzazione di articoli o specifica documentazione di dettaglio equivalente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna del report, sarà effettuata la verifica di conformità sul report fornito dalla Società, volta a certificare che il numero di articoli indicato sia corrispondente al numero di articoli effettivamente visualizzati.

La Società è tenuta a prestare a Consip, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Consip quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità.

La Società potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti. In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Consip (verbali, certificato, ecc.)



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l’applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 5, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Consip, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Consip procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Consip avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva sarà prodotto la “Nota di Verifica di conformità del servizio” che dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Servizio/ delle attività contrattuali e dal Referente Consip.



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi, in coerenza con le tempistiche indicate al precedente paragrafo 2.1 e seguenti e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio/ delle attività contrattuali, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Consip.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

3.4 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana e/o lingua inglese.

3.5 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Consip.



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Consip al di fuori delle attività oggetto del contratto.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.

3.6 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolta presso la sede della Società.

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell'ambito del presente Capitolato sono comunque a carico della Società.



Consip S.p.A.

“Servizi di banche dati per il supporto nell’ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)”

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Società dovrà aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, almeno un contratto relativo all’erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato per un valore pari ad almeno € 30.000,00.



5 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

In caso di indisponibilità del Servizio, Consip invierà una segnalazione alla Società tramite le modalità di cui al precedente paragrafo 3.2.

A seguito di tale segnalazione, la Società si impegna a rispettare quanto di seguito riportato.

A fronte delle segnalazioni di indisponibilità del Servizio, la Società garantirà il ripristino del Servizio entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di segnalazione, salvo diversa intesa fra le parti.

Consip applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini per il ripristino del Servizio di cui sopra, si applicherà una penale pari all’0,5‰ (zero cinque per mille) dell’importo contrattuale;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione dell’applicazione web e dei web services di cui al precedente paragrafo 2.1, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale;
- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 2.1, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo.

Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, la Consip avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell’eventuale maggior danno.



Consip S.p.A.

"Servizi di banche dati per il supporto nell'ambito delle attività di verifica previste alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)"

6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

In relazione al servizio banca dati di cui al par. 2 del Capitolato tecnico, la Società potrà emettere fattura in coerenza con quanto disciplinato all'art. 15 dello Schema di contratto con modalità trimestrale posticipata.

Con particolare riferimento alla visualizzazione degli articoli di stampa associati/documentazione equivalente alle evidenze emerse su persone fisiche/giuridiche o di specifica documentazione di dettaglio equivalente, di cui al par. 2 del Capitolato tecnico, la Società dovrà presentare trimestralmente, e comunque in accordo con il referente Consip, un report contenente l'evidenza del numero di visualizzazioni effettuate. In base a questo documento verrà effettuata da parte di Consip la verifica di conformità, di cui al precedente par. 2.1 che, se positiva, consentirà l'emissione della fattura (in modalità trimestrale posticipata) per il pagamento del numero di visualizzazioni effettuate, come da report.

Per il pagamento delle fatture emesse, dovrà essere allegata a ciascuna fattura, la verifica di conformità di cui all'art. 12 dello Schema di contratto.